



PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X - Sessione Ordinaria

Deliberazione n. 22 del 6 maggio 2025

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)”.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti		X	12	Letizia Michelini	X	
2	Nilo Arcudi		X	13	Eleonora Pace		X
3	Cristian Betti	X		14	Laura Pernazza		X
4	Sarah Bistocchi	X		15	Maria Grazia Proietti	X	
5	Tommaso Bori	X		16	Stefania Proietti		X
6	Francesco De Rebotti	X		17	Fabrizio Ricci	X	
7	Francesco Filippini	X		18	Andrea Romizi		X
8	Matteo Giambartolomei		X	19	Luca Simonetti	X	
9	Stefano Lisci	X		20	Bianca Maria Tagliaferri	X	
10	Enrico Melasecche Germini		X	21	Donatella Tesei		X
11	Simona Meloni		X				

PRESIDENTE: Sarah BISTOCCHI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Bianca Maria TAGLIAFERRI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 22 del 6 maggio 2025

LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 146 del 26 febbraio 2025, depositato all'Assemblea legislativa in data 6 marzo 2025 e assegnato in pari data, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente concernente: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)” (ATTO N. 81);

VISTO l'esame svolto dalla II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 18 marzo 2025;


VISTO l'emendamento presentato in II Commissione Consiliare permanente e approvato dalla Commissione medesima nella medesima seduta;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 18 marzo 2025 ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa, per il tramite del suo Presidente, se fosse necessario aggiornare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e CO.RE.COM., in base alla quale ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della l.r. 13 del 2000 non è necessario aggiornare la relazione tecnica;

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 secondo il quale: *“I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6.”*;

VISTO il disegno di legge (ATTO N. 81), composto da un unico articolo come emendato approvato dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell'ATTO base;



UDITA la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, dal Presidente Letizia Michelini;

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste);

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024));

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sull'unico articolo nonché con votazione sull'intera legge, che ha registrato n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 11 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)", composta di n. 1 articolo nel testo che segue:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 18)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) le parole: *"e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito"* sono sostituite dalle seguenti: *" , sulle piste di accesso ai pascoli e sui tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 8"*.



2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: "*lettere a) e b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*lettera a)*".

3. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"6. Negli ambiti di cui al comma 3 l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e fermo restando quanto disciplinato dalle norme in materia di parchi ed aree naturali protette e di quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, individua, curandone l'aggiornamento annuale:

a) le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati;

b) i percorsi autorizzati, previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati; i percorsi devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, a cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive."

4. A decorrere dal 2025 è revocata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)).

5. Le risorse finanziarie rese disponibili per effetto del presente articolo sono stanziare ad incremento della dotazione degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.



- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

L'estensore
Stefanella Cutini
FIRMATO

Il Segretario Generale
Dante De Paolis
FIRMATO

(Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)